

Aut. 26/2023
R.G. 6114/2023
L.C. 10/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Ufficio Procedure Concorsuali

il Collegio, composto dai Magistrati:

Dott. Agostino ABATE - PRESIDENTE
Dott. Marco MANCINI - GIUDICE
Dott. Luciano Pietro ALIQUO' - GIUDICE Est.

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza n. 66-1/2023 R.G. P.U., sentito il giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente:

SENTENZA

DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

VINCENZO FIORENZA (C.F. FRNVCN80T01C351G), residente in Rovellasca, via Cesare Battisti n. 35;

e di

COCCO MICHELA (C.F. CCCMHL82T43B745D), residente in Lomazzo, Via Lombardia n. 83/A, entrambi assistiti dall'avv. Ermanno Talamone;

OSSERVA

Con ricorso ex artt. 66 e 268 CCII i debitori hanno domandato l'apertura della liquidazione controllata assistite dall'OCC in persona del gestore Dott. Claudio Pellegrini.

Al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché le relazioni redatte dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei due debitori.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, atteso che entrambi i ricorrenti hanno la loro residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Comuni (Rovellasca e Lomazzo) ricompresi nella competenza territoriale del Tribunale di Como;

Preliminarmente, deve osservarsi che il ricorso congiunto è ammissibile, ai sensi dell'art. 65 e 66

CCII: Vincenzo Fiorenza e Cocco Michela, infatti, hanno contratto matrimonio in data 19.06.2004 e risultano separati legalmente come da decreto di omologa della separazione consensuale tra coniugi del 17.09.2016; ancorché i debitori non siano più conviventi, l'indebitamento ha un'origine comune, come attestato dall'OCC, poiché in costanza di matrimonio entrambi si erano trovati privi di occupazione lavorativa e pertanto nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in special modo quella relativa al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Uboldo (VA), Via Magenta n° 20.

Resta ovviamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCI si desume che l'udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Nel merito, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, risulta che i due debitori non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex art 1,2 e 268 CCII.

Vincenzo Fiorenza, infatti, attualmente lavora alle dipendenze della Esa solutions s.r.l., con qualifica di operaio, avendo svolto fino al 2015 attività artigiana in proprio, quale elettricista. La sig.ra Cocco Michela risulta dipendente con contratto di lavoro subordinato e qualifica di operaia.

I due ricorrenti si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII derivante, in primo luogo, dalle obbligazioni assunte in via solidale, da cui risultano i seguenti debiti:

- 112.918,34 euro, oltre interessi derivanti dal mutuo contratto nel 2004 con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (tale importo risulta quale differenza tra il ricavato ottenuto dalla procedura esecutiva immobiliare n. 295/2007 R.G.E, nell'ambito della quale è stato venduto il predetto immobile che costituiva la casa familiare, e l'ammontare residuo del credito vantato dall'istituto di credito e poi

ceduto a Palatino spv s.r.l.);

- 49.245,73 euro, derivanti dall'inadempimento di un contratto di finanziamento congiuntamente sottoscritto dalle parti, rispetto al quale è stata promossa esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti del signor Fiorenza.

Il gestore della crisi, quindi, ha analizzato distintamente le masse passive, risultando le seguenti ulteriori esposizioni debitorie, oltre alle spese prededucibili dovute per il compenso del legale e dell'OCC.

Per quanto concerne Vincenzo Fiorenza, risultano i seguenti ulteriori debiti:

- 21.867,40 euro, quali somme dovute ad Agenzia Entrate Riscossione per cartelle notificate dal 2014 al 2019 relative ad imposte tributi erariali, sanzioni amministrative;

- 5.941,03 euro, quali somme dovute a Adamuccio Edoardo Angelo (rispetto a tale pretesa creditoria è stata promossa esecuzione mobiliare presso terzi);

- 11.187,00 euro, quale residuo dovuto al 31 gennaio 2023, in forza del prestito erogato da Deutsche Bank, in data 22/10/2020;

- 6.366,00 euro, quale residuo dovuto al 31 gennaio 2023, in forza del contratto di noleggio operativo n° 1102209289 presso Leasys s.p.a., del 1/9/2020;

- 40.861,00 euro, quale residuo dovuto al 31 gennaio 2023, in forza del contratto di finanziamento concesso da Santander Consumer Bank s.p.a. del 19/8/2022.

Per quanto concerne Michela Cocco:

- 316,80 euro, per tassa automobilistica non pagata nell'anno 2015;

- 4.907,00 euro per cartelle e avvisi di pagamento notificati da parte di Equitalia/Agenzia delle Entrate Riscossione;

- 471,68, euro per debito contratto nei confronti di R.T.I. S.p.a., credito poi ceduto a Gestione Rischi Sardegna S.r.l.;

- 4.662,00 euro, quale residuo dovuto al 31 gennaio 2023, in forza del Finanziamento n° 242/07368571 concesso dal Credito Emiliano.

- 11.151,00 euro, quale residuo dovuto al 31 gennaio 2023, per il Finanziamento n° 15197436/PA concesso da Santander Consumer Bank.

Con riguardo ai debiti fiscali, entrambi i ricorrenti hanno proposto domanda di accesso alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022.

A fronte di tale esposizione debitoria, il sig. Vincenzo Fiorenza percepisce uno stipendio mensile medio netto di circa 1300,00 euro e sostiene spese mensili per circa 650,00 euro per canone di locazione della abitazione familiare, oltre ad euro 450,00 per utenze e beni necessari al mantenimento del proprio nucleo familiare.

A seguito della separazione, infatti, lo stesso ha costituito un nuovo nucleo familiare, come risulta dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia in atti, ricomprensente:

- la nuova compagna Wasef Giada;
- il figlio minorenni Fiorenza Riccardo, nato il 17/10/2008, avuto dalla moglie Cocco Michela;
- il figlio minorenni Fiorenza Tommaso, nato il 18/01/2021, avuto dalla nuova compagna Wasef Giada;
- Fiorenza Aurora, nata il 01/11/2022;

Il ricorrente, infine, non risulta proprietario di beni immobili, costituendo lo stipendio percepito la sola fonte di sostentamento proprio e dei figli minorenni.

La sig.ra Cocco Michela percepisce uno stipendio mensile medio netto di circa 1.700,00 euro e sostiene spese per circa 600,00 euro mensili per il canone di locazione della abitazione familiare oltre a euro 800,00 per utenze e beni necessari al mantenimento del proprio nucleo familiare.

A seguito della separazione, infatti, la sig.ra Cocco ha costituito un nuovo nucleo familiare ricomprensente, come risulta dal certificato di residenza e dallo stato di famiglia in atti:

- il nuovo compagno Cristian Gelini;
- la figlia minorenni Asia Fiorenza, nata il 14.11.2004, avuta con l'odierno ricorrente Vincenzo Fiorenza.

La ricorrente, infine, non risulta proprietario di beni immobili mentre risulta proprietaria dell'autovettura marca Kia, modello Rio, anno di immatricolazione 2020.

Dalla narrativa dell'istanza, dalla documentazione allegata e dalle richiamate circostanze, risulta, quindi, evidente che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento, inteso come lo stato di crisi o insolvenza ex art. 2, comma primo, lett. c) CCI, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con i soli redditi da lavoro percepiti.

Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.

Appare opportuno precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento dei debitori, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII.

Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà dei debitori, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Nondimeno, al fine di bilanciare le esigenze personali e familiari esposte con la natura di pignoramento generale che la legge attribuisce al decreto di apertura della liquidazione, è opportuno autorizzare la sig.ra Cocco Michela all'utilizzo dell'autovettura marca Kia modello Rio anno di immatricolazione 2020, con annotazione di tale provvedimento nel pubblico registro

automobilistico, salva la necessità per il liquidatore di prevederne la vendita al termine delle operazioni di realizzazione dell'attivo. Dalla relazione dell'OCC in atti, invece, pare che l'autovettura Fiat Modello 500 X, targata GA85WG sia utilizzata da Vincenzo Fiorenza, in forza di contratto di leasing. Il liquidatore dovrà effettuare le opportune verifiche e relazionare al giudice delegato in merito al titolo in forza del quale il debitore utilizza il predetto mezzo. Ove il debitore fosse proprietario del mezzo, dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sul predetto bene mobile registrato.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, invece, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale di entrambi i ricorrenti e della loro famiglia, da sottoporre al giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Al fine di temperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato, per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI, deve aversi riguardo a quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori. Nel caso di specie, infatti, la valutazione deve tener conto necessariamente della circostanza che i due debitori, a seguito della separazione, hanno costituito due nuclei familiari autonomi come meglio descritto sopra.

A fronte di tale situazione, il debitore Vincenzo Fiorenza ha domandato di escludere dalla liquidazione controllata lo stipendio percepito nella misura necessaria al mantenimento del proprio nucleo familiare, ossia nella misura di 1.200,00, euro, destinando gli importi eccedenti alla soddisfazione dei propri creditori. L'importo si ritiene congruo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare ed alla necessità di sostenere spese per canone di locazione dell'abitazione principale pari a 650,00 euro.

Con riguardo alla sig.ra Cocco, l'OCC ha analizzato le spese mensili necessarie al mantenimento della debitrice e della figlia minore e stimate in euro 1.400,00 (di cui € 600,00 circa per canone di locazione, € 150,00 per utenze domestiche, € 450,00 per spese alimentari, oltre alle ulteriori spese necessarie, quali abbigliamento, spese mediche ecc.). Allo stato, l'importo si ritiene congruo, tenuto conto della necessità di mantenimento della figlia minore e delle spese per la locazione.

I debitori, nondimeno, hanno l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili e versare

l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCII. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.

Appare opportuno precisare, infine, che dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata non possono essere iniziate o proseguite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII.

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **VINCENZO FIORENZA** (C.F. FRNVCN80T01C351G), residente in Rovellasca, via Cesare Battisti n. 35 e di **COCCO MICHELA** (C.F. CCC MHL82T43B745D), residente in Lomazzo, Via Lombardia n. 83/A

NOMINA

giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò;

liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC Dott. **Claudio Pellegrì**;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura per la quale vi è l'autorizzazione all'utilizzo come da motivazione del presente provvedimento;

ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;

FISSA

in euro 1.200,00 netti mensili la somma non compresa nella liquidazione ed occorrente al

mantenimento del ricorrente FIORENZA VINCENZO e del suo nucleo familiare;
in euro 1.400,00 netti mensili la somma non compresa nella liquidazione ed occorrente al
mantenimento della ricorrente COCCO MICHELA e del suo nucleo familiare;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,
non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati
diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento
di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle
condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali
dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai
sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga
il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo
stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di
liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi
agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei
beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle
dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le
norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già
pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga
maggiormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la

liquidazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 17/4/2023), depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia pubblicata nel registro delle imprese;

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Como, li 10.07.2023

IL GIUDICE REL

Dott. Luciano Pietro Aliquò

IL PRESIDENTE

Dott. Agostino Abate